



COMUNE DI NAPOLI

988  
23/9/11

ORIGINALE

Vicesegretario Generale

Assessorato ai Beni Comuni, Informatizzazione e Democrazia Partecipativa

Assessorato alle Risorse Strategiche

Proposta al Consiglio

DIPARTIMENTO DEL  
RAGIONERIA GENERALE  
Servizio Dipartimentale

10499

23 SET. 2011

Proposta di delibera prot. n° ...3... del 23/09/2011/

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni .....

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 942

**OGGETTO:** Proposta al Consiglio: Indirizzo per la trasformazione dell'ARIN S.p.A. in Azienda Speciale e approvazione dello schema di statuto

Il giorno 23 SET. 2011, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

P

**ASSESSORI:**

Tommaso SODANO

Sergio D'ANGELO

Luigi DE FALCO

Antonella DI NOCERA

Anna DONATI

Marco ESPOSITO

P
P
P
ASSENTE
P
ASSENTE

Alberto LUCARELLI

Giuseppe NARDUCCI

Annamaria PALMIERI

Riccardo REALFONZO

Giuseppina TOMMASIELLI

Bernardino TUCCILLO

P
P
P
P
P
ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: il Sindaco Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Gaetano Virtuoso

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

**Premesso che**

l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita e, pertanto, la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile e all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale, indivisibile, che si può annoverare fra quelli di cui all'articolo 2 della Costituzione;

con la promulgazione della Carta Europea dell'Acqua (Strasburgo 1968) la concezione dell'acqua come "*bene comune*" per eccellenza si è progressivamente affermata a livello mondiale;

il bene acqua, pur essendo rinnovabile, per effetto dell'azione antropica può esaurirsi: è quindi responsabilità individuale e collettiva prendersi cura di tale bene, utilizzarlo con saggezza, e conservarlo affinché sia accessibile a tutti e disponibile per le future generazioni;

la Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 sul IV Forum mondiale dell'Acqua dichiara "*l'acqua è un bene comune dell'umanità*" e chiede che siano esplicitati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015 ed insiste affinché "*la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata, che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico*";

la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno già affermava che, "*essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno*";

il principio dell'accesso all'acqua come diritto fondamentale di ogni persona, secondo criteri di parità sociale e di solidarietà, è stato, altresì, recentemente ribadito dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione ONU del 29 luglio 2010);

**Ricordato, per quanto riguarda la gestione del servizio idrico nella Città di Napoli, che:**

con deliberazione consiliare n. 131 del 29.5.1995, l'Amministrazione comunale di Napoli ha operato la trasformazione dell'azienda municipalizzata AMAN in azienda speciale, denominata Arin - Azienda Risorse Idriche di Napoli;

a seguito delle deliberazioni di Consiglio comunale n. 116 del 22 gennaio 1999 e n. 298 del 24 settembre 1999, è stato sottoscritto con detta Arin azienda speciale, in data 11 novembre 1999, per atti del Segretario Generale del Comune, repertorio 68547, il contratto di servizio disciplinante, ai sensi dell'art. 3 del contratto medesimo, "i rapporti tra il Comune di Napoli e l'Arin per la gestione e l'esercizio del servizio di distribuzione dell'acqua";

il contratto di servizio di cui alla precedente lettera, fatte salve le intervenute disposizioni normative e regolamentari, ha, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso, validità e durata fino al 31 dicembre 2028;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 200 del 30 ottobre 2000 ed in esecuzione di quanto previsto dall'art. 22 della L. 142/1990 e dall'articolo 17, commi da 51 a 56, della L. 127/1997, si è proceduto alla costituzione, per scissione dalla già citata Arin Azienda Speciale, di una società per azioni, denominata Arin S.p.a., costituzione avvenuta a seguito delle operazioni societarie conseguenti al deposito dei necessari documenti di cui all'apposito verbale redatto per atti del Notaio Enrico Santangelo, repertorio n. 22431, Raccolta 7020;

a seguito dell'operazione straordinaria di scissione di cui sopra, Arin S.p.a. è subentrata in tutte le obbligazioni e in tutti i diritti derivanti dal contratto di servizio sottoscritto con Arin azienda

speciale ed attualmente gestisce per il Comune di Napoli servizi afferenti il ciclo idrico integrato;

tali servizi sono stati sempre gestiti dal Comune di Napoli attraverso soggetti ed organizzazione di propria diretta promanazione, garantendo con ciò la gestione pubblica degli stessi ed anzi, negli ultimi anni, l'Amministrazione comunale di Napoli ha più volte confermato la sua volontà di mantenere e, di recente, di rafforzare, il carattere pubblico di tale gestione. Valgono, in tale senso, i seguenti atti:

- il programma 100, progetto 4, della Relazione Previsionale e Programmatica per gli anni 2007-2009, 2009-2011 e 2010-2012 (rispettivamente approvate con le deliberazioni C.C. n. 22 del 07.05.2007, n. 11 del 06.05.2009 e n. 12 del 30.04.2010);
- l'Ordine del Giorno consiliare n. 1 allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 luglio 2009;
- lo stato di attuazione del programma 100, progetto 4, della RPP 2010-2012, approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 29.09.2010;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2029 del 14 dicembre 2010 avente per oggetto: <<Adeguamento dello Statuto Sociale di Arin Spa alla disciplina del c.d. "Controllo Analogo", in esecuzione di quanto previsto, tra l'altro, dalla Relazione previsionale e Programmatica (RPP) 2010-2012 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2010, dallo Stato di Attuazione della RPP 2010-2012 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2010, nonché dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.422 del 2.04.2009 - Approvazione delle relative ipotesi di modifiche statutarie —Autorizzazione agli adempimenti conseguenti>>;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2030 del 14 dicembre 2010 avente per oggetto: <<Predisposizione e trasmissione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della relazione inerente le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio napoletano che impongono l'affidamento del Servizio idrico integrato ad una società a capitale interamente pubblico>>;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2276 del 30 dicembre 2010 avente per oggetto: <<Approvazione della relazione predisposta ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, nonché ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Approvazione dell'avviso ed individuazione delle relative forme di pubblicità. Conseguente prelievo dal fondo di riserva>>;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non ha reso il parere di cui all'art. 23-bis, comma 4° del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. In L. 6 agosto 2008, n.133 e di cui all'art. 4, comma 2° del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, richiesto a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 2276 del 30 dicembre 2010, motivando, nella nota prot. 18609 del 2 marzo 2011, la non emissione del parere stesso con la ravvisata circostanza che la richiesta del Comune di Napoli non sarebbe proveniente dal "*soggetto cui compete, ex lege, l'affidamento dei servizi cui si riferisce la richiesta medesima*";

a seguito di tale comunicazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-Direzione Industria e Servizi, l'Amministrazione comunale di Napoli, dato atto che:

- i Comuni capoluogo di provincia e quelli con un numero di abitanti superiore a 100.000 (art. 14, comma 30° del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in l.30 luglio 2010, n. 122) non sono obbligati all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n.42;
- la conduzione unitaria dell'intero servizio idrico integrato a mezzo di ARIN s.p.a., prescritta dalle pregresse deliberazioni dell'Amministrazione comunale più sopra ricordate, comporta l'attivazione dell'espletamento a mezzo di ARIN anche dei segmenti fognatura e depurazione attualmente gestiti in economia dal Comune;
- l'affermazione della gestione pubblica del servizio idrico nel Comune di Napoli non è incompatibile con le decisioni da prendere per le restanti parti del territorio provinciale;
- manca una nuova legge regionale che individui la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei

- comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non è vincolante o condizionante l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali;
  - l'Amministrazione comunale aveva dato comunque ampia pubblicità alla intenzione di confermare ARIN s.p.a. nella gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale, ottemperando così a quanto prescritto dalle istituzioni comunitarie in materia di trasparenza nelle scelte di gestione ed organizzazione dei servizi pubblici (cfr., tra le altre, Corte di Giustizia CE, 21 luglio 2005, in causa C-231/03, *Coname*, p.to 21; 6 aprile 2006, in causa C-410/04, *ANAV*, p.to 21; 15 ottobre 2009, in causa C-196/08, *Acoset*, p.to 49);
  - ciononostante il Comune di Napoli non aveva ricevuto alcuna manifestazione di interesse o candidatura di terzi per ottenere o concorrere alla gestione del servizio idrico integrato;
  - ai sensi dello stesso D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, *Regolamento in materia di servizi pubblici locali - Attuazione dell'articolo 23-bis del Dl 112/2008*, il servizio idrico integrato presenta un regime particolare nell'ambito dei servizi pubblici locali perché, in esecuzione dell'art. 15, comma 1-ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 conv. in legge 20 novembre 2009, n. 166, il citato Regolamento, stabilendo all'art. 1, comma 2, il proprio ambito di applicazione, recita "*Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166*";
  - doveva essere peraltro garantita la continuità del servizio idrico integrato posta la sua essenzialità;

con deliberazione della Giunta comunale n. 587 del 29 aprile 2011, si decise di:

1. confermare la gestione pubblica dell'acqua nel Comune di Napoli, ai sensi di legge a mezzo di ARIN s.p.a., società *in house providing*, con prosecuzione da parte della medesima dell'attuale gestione del servizio di acquedotto e degli altri segmenti relativi alla fognatura ed alla depurazione, previsti ed assegnati alla società in esecuzione di delibere del Consiglio comunale;
2. incaricare gli organi ed uffici dell'Amministrazione di adottare tutti gli atti e adempimenti di loro competenza e previsti dalla legge per assicurare la permanenza della gestione *in house* del servizio idrico ai sensi di legge;
3. dichiarare che "la gestione *in house* del servizio idrico integrato nel Comune di Napoli, poste le già assunte e più volte citate deliberazioni del Consiglio comunale in materia, costituisce determinazione ed indirizzo che i rappresentanti dell'ente locale devono altresì contribuire ad attuare in tutte le sedi ove essi siano presenti, ivi comprese l'Autorità di Ambito o la diversa Autorità che la Regione vorrà individuare ai sensi dell'art. 2, comma 185-bis della legge n. 191 del 2010, ferme restando le competenze da parte di quest'ultima e della Regione Campania nei limiti che saranno individuati dall'apposita normativa regionale".

con deliberazione di Giunta comunale n. 740 del 16 giugno 2011, considerato che

- l'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno scorso ha determinato l'abrogazione sia dell'articolo 23bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modificazioni e integrazioni, sia del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- che sussistono, pertanto, le condizioni normative per promuovere la ripubblicizzazione dei servizi idrici;
- che l'Amministrazione comunale condivide sostanzialmente gli obiettivi del movimento mondiale del Forum dei movimenti per l'acqua, che coinvolge un sempre maggiore numero di enti locali in tutto il Paese, e ritiene opportuno, anche in relazione all'assetto costituzionale, sviluppare un'azione tesa a riformare il sistema di gestione del servizio idrico, che superi il modello di gestione mediante affidamento a soggetto giuridico privato nella forma di s.p.a. a totale capitale pubblico con unico azionista e ha come obiettivo la realizzazione di un modello di gestione pubblico-partecipata, mediante affidamento ad un soggetto giuridico di diritto pubblico;

si decise:

- 1) di fare propri e approvare i seguenti principi:
  - l'acqua è un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato;
  - la proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici;
- 2) di procedere, di concerto con il Forum dei movimenti per l'acqua, alla consultazione delle organizzazioni della "cittadinanza attiva", al fine di realizzare il necessario processo partecipativo;
- 3) di procedere all'audizione di esperti nei settori giuridico, economico, aziendale, al fine di acquisire ulteriori conoscenze per l'elaborazione di un modello di gestione coerente con i principi richiamati;
- 4) di garantire l'attività di consultazione e di condivisione in condizioni di massima trasparenza e partecipazione, anche mediante l'utilizzo del web;
- 5) di dare mandato agli Uffici competenti di predisporre le necessarie modifiche statutarie da proporre al Consiglio comunale per la trasformazione dell'ARIN S.p.a. in soggetto giuridico di diritto pubblico, con le caratteristiche di azienda improntata a criteri di economicità, efficienza, trasparenza e partecipazione.

Gli indirizzi già espressi con le deliberazioni della Giunta comunale n. 587 del 29 aprile 2011 e n. 740 del 16 giugno 2011, sono stati condivisi e confermati dal Consiglio comunale in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica 2011-2013 nella quale è stata posta in evidenza la necessità di "attivare un articolato percorso di consultazione e di approfondimento giuridico, economico e organizzativo che coinvolga da una parte, il Forum dei movimenti per l'acqua, i comitati e le organizzazioni della cittadinanza attiva e, dall'altra, esperti nei diversi settori di interesse, anche ai fini di sviluppare il richiamato nuovo modello di gestione del servizio idrico integrato, individuando le corrette e legittime soluzioni tecnico-amministrative per l'implementazione dello stesso";

nella medesima Relazione previsionale e programmatica, anche ai fini di una unificazione di tutte le attività afferenti il ciclo idrico integrato di competenza del Comune di Napoli ed attualmente esercitate da soggetti diversi, si è stabilito di procedere:

- alla conclusione della procedura di liquidazione del Consorzio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Depurazione dei Liquami di San Giovanni, con il trasferimento delle attività residue (e delle risorse umane, economiche e strumentali) ad Arin Spa
- alla conferma in via definitiva dell'affidamento della gestione dell'impianto di Coroglio afferente i servizi integrati alla medesima Arin spa.

Da ultimo, onde garantire le necessarie risorse al costante miglioramento dei servizi erogati, nel corso del 2011, così come nel 2010, nella medesima Relazione si è stabilito di verificare "l'opportunità economico-operativa, nonché la possibilità e/o la necessità giuridica di procedere, anche alla luce dell'abrogazione referendaria di alcune delle disposizioni in materia di tariffe idriche contenute nel c.d. codice ambientale, all'adeguamento del sistema tariffario alle disposizioni del Cipe, fermo restando il sistema già adottato del c.d. "minimo vitale garantito", che verrà sottoposto a monitoraggio per verificare la sua rispondenza alle finalità sociali con l'obiettivo di aumentarne la portata anche rispetto all'obiettivo del risparmio idrico".

Con deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 7 luglio 2011, premesso che

- la campagna referendaria per l'acqua pubblica, come è noto, ha raccolto oltre un milione e mezzo di firme, un risultato mai raggiunto nella storia della nostra Repubblica;
- il processo referendario ha suscitato una mobilitazione che non ha eguali nella storia del nostro Paese:

IL SEGRETARIO GENERALE

- l'esito del referendum ha confermato la volontà della maggioranza dei cittadini ad una gestione pubblica partecipata dell'acqua e più in generale dei beni comuni;
- questo straordinario processo partecipativo ha generato nei territori e tra le comunità locali un desiderio di partecipazione che intende assolutamente trasformarsi, in maniera chiara ed efficace, in diritto di partecipazione;
- i cittadini vogliono riappropriarsi del diritto di esprimersi sui beni comuni, sui beni di loro appartenenza, su quei beni che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona e sono informati al principio ed alla salvaguardia intergenerazionale;
- si è generato a Napoli negli ultimi anni un interesse fortissimo intorno ai beni comuni, ovvero tutti quei beni di appartenenza collettiva che non possono essere di monopolio del pubblico, o peggio ancora di qualche concessionario pubblico, perché sono dei cittadini e hanno come obiettivo primario quello di soddisfare i diritti della cittadinanza;
- beni comuni sono, ad esempio, l'acqua il lavoro, i servizi pubblici, le scuole, gli asili, l'Università, il patrimonio culturale e naturale, il territorio, le aree verdi, le spiagge, e tutti quei beni e servizi che appartengono alla comunità e dei quali, dunque, alla comunità non può essere sottratto né il godimento, né la possibilità di partecipare al loro governo e gestione;

si è deciso di proporre al Consiglio di modificare lo Statuto del Comune di Napoli introducendo la categoria giuridica di "bene comune", all'interno delle "Finalità e valori fondamentali" dello Statuto medesimo ( Titolo I). Con Del. Consiliare n. 24 del 22.9.2011, immediatamente esecutiva, la modifica è stata approvata aggiungendo, dopo il comma 1 dell'art. 3, il seguente comma 2: "Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, riconosce i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio di diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e ne garantisce il pieno godimento nell'ambito delle competenze del Comune";

con deliberazione n. 932 del 15 settembre 2011, la Giunta, anche "in ragione della volontà di facilitare e dare attuazione alle attività finalizzate al completamento del percorso delineato con la richiamata deliberazione Comunale n. 740/2011, nonché statuito dal Consiglio comunale" con l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 circa il superamento del "modello di gestione mediante affidamento a soggetto giuridico privato nella forma di società per azioni a totale capitale pubblico con unico azionista" che "abbia come obiettivo la realizzazione di un modello di gestione pubblico-partecipata", mediante l'affidamento ad un soggetto giuridico di diritto pubblico, ha approvato le ipotesi di modifica degli artt. da 18 a 25 dello Statuto di Arin S.p.a. che prevedono la modifica della composizione dell'Organo di Amministrazione della società, con la previsione di un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti, ovvero da un Amministratore Unico e l'esplicitazione del principio di revocabilità degli amministratori della società;

#### **Considerato che**

il percorso di partecipazione e consultazione delineato nella deliberazione n. 740 del 16 giugno 2011 si è effettivamente svolto nel corso dell'estate di quest'anno ed ha consentito di raccogliere idee, suggerimenti e proposte sia da parte di moltissimi cittadini, in forma individuale, ovvero organizzata o associata, sia da parte di tecnici ed esperti del settore;

anche grazie ai risultati dell'attività di consultazione e confronto appena delineata, si è giunti alla convinzione che il "soggetto giuridico di diritto pubblico" cui affidare la gestione del servizio idrico integrato, nella chiave del definitivo superamento, auspicato dal Consiglio comunale oltre che dalla mobilitazione popolare che ha portato all'approvazione dei quesiti referendari nella primavera del 2011, del "modello di gestione mediante affidamento a soggetto giuridico privato nella forma di società per azioni a totale capitale pubblico con unico azionista" che "abbia come obiettivo la realizzazione di un modello di gestione pubblico-partecipata", possa e debba essere individuato nell'"Azienda speciale" prevista dall'art. 114, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ai sensi di tale norma, l'azienda speciale "è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale"

(comma 1), informa la propria attività "a criteri di efficacia, efficienza ed economicità" ed ha "l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti" (comma 4). "L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali" (comma 6);

ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "con deliberazione consiliare ... gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da ... copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione";

alla luce delle disposizioni ricordate, nonché di quelle previste nello Statuto del Comune di Napoli al Capo II, artt. 55, 56, 57, 58, 59 e 60, che pure si intendono qui richiamate, l'azienda speciale appare lo strumento più idoneo alla gestione del servizio idrico, inteso come "bene comune", vale a dire come uno di quei beni "funzionali all'esercizio di diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico", informati al principio della salvaguardia intergenerazionale, di appartenenza collettiva e tali da non poter essere oggetto di monopolio neanche da parte di un concessionario pubblico, perché sono dei cittadini e hanno come obiettivo primario quello di soddisfare i diritti della cittadinanza;

l'azienda speciale, infatti, pur informando la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed avendo l'obbligo di perseguire il pareggio di bilancio, diversamente dalla società per azioni, anche a totale capitale pubblico, non ha scopo di lucro e non ammette, neanche in prospettiva, la partecipazione alla sua proprietà o gestione di soggetti privati, è soggetta ad un controllo, da parte dell'ente locale, assai più incisivo di quello "analogo" previsto per le società in house, perché i suoi stessi atti fondamentali (piano-programma, comprendente il contratto di servizio, bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, conto consuntivo e bilancio di esercizio) devono necessariamente essere approvati dall'ente locale e può prevedere, nel suo bilancio, la copertura di costi sociali e, nella sua gestione, il perseguimento di finalità sociali;

tale scelta, come già si è avuto modo di illustrare, non è incompatibile con l'attuale assetto dell'ordinamento in materia, così come definitosi a seguito degli esiti della consultazione referendaria: in tal senso va ricordato il comma 34 dell'art. 4 del D.L. 138/2011, conv. con Legge 148 del 14 settembre 2011, che esclude dall'applicazione dell'articolo stesso il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27 (inerenti le cause di incompatibilità ed i divieti inerenti gli amministratori, i dirigenti, i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, delle società partecipate e dei loro parenti e affini);

anche alla luce degli esiti della consultazione referendaria, appare altresì ammissibile l'ipotesi di "trasformazione" in azienda speciale dell'attuale Arin S.p.a.: la trasformazione di una società per azioni in azienda speciale, pur non essendo espressamente prevista e disciplinata dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal Codice civile è, tuttavia, da ritenersi ammissibile, con le modalità e con gli effetti di cui agli artt. da 2498 a 2500-novies del Codice civile, che qui si intendono richiamati, secondo quanto è emerso nel corso delle consultazioni dei tecnici e degli esperti sopra ricordate e dallo studio dei più recenti commenti sulle norme in materia: in proposito si ricordano Pisani Massamormile, Trasformazione e circolazione dei modelli organizzativi, in Riv. Dir. Comm., nn. 1-3, 2008, pp. 65 ss.; Marasà, Le trasformazioni eterogenee, Rivista del Notariato, 2003, 594; Sarale, sub art. 2500-septies in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, 2004, 2277; Cetra, Le trasformazioni "omogenee" ed "eterogenee", in Abbadessa, Portale, Il Nuovo Diritto Societario, Liber amicorum Gian Francesco Campobasso, 4, 2007, 139; ma anche Palmieri, Autonomia e tipicità nella nuova trasformazione, in Abbadessa, Portale, Il Nuovo Diritto Societario, Liber amicorum Gian Francesco Campobasso, 4, 2007, 120;

una volta pervenuti all'individuazione dell'azienda speciale come soluzione organizzativa più idonea per la gestione del servizio idrico, nella logica sottesa alla nozione di "bene comune" così come già esposta, ed individuato in quello disciplinato, oltre che dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dagli artt. 2498 e ss. del Codice civile il procedimento per la

trasformazione di Arin S.p.a. in azienda speciale, si è proceduto alla redazione del testo di statuto dell'azienda stessa (qui allegato Sub 1), che, nei suoi principi e nelle sue linee generali, ha formato anch'esso oggetto di consultazione e di confronto con i soggetti sopra ricordati, riportando giudizi di apprezzamento e condivisione;

è apparso, inoltre, opportuno e necessario, al fine di garantire il massimo controllo e la più ampia partecipazione, compatibile con l'autonomia aziendale, da parte dei cittadini utenti e delle organizzazioni, associazioni e delle altre forme di aggregazione della cittadinanza attiva, sull'attività e le scelte inerenti il servizio dell'azienda, istituire un comitato di sorveglianza con funzioni consultive, di controllo, di informazione, d'ascolto, di concertazione e di dibattito, anche propositivo, sul servizio pubblico idrico ed in particolare rispetto alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione, composto da rappresentanti degli utenti e del mondo ambientalista;

**Ritenuto, pertanto, alla luce delle affermazioni, delle deliberazioni e dei principi, nonché degli esiti delle consultazioni e dei confronti sopra ricordati,**

di dover proporre al Consiglio:

di disporre, nei confronti di Arin S.p.a., la trasformazione della società stessa in azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, secondo il modello meglio disciplinato e previsto nello schema di statuto allegato Sub 1 ed il procedimento previsto dagli artt. 2498 e ss. del Codice civile;

di approvare lo schema di statuto allegato Sub 1;

di istituire un comitato di sorveglianza con funzioni consultive, di controllo, di informazione, d'ascolto, di concertazione e di dibattito, anche propositivo, sul servizio pubblico idrico ed in particolare rispetto alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione, composto da rappresentanti degli utenti, del mondo ambientalista e dei dipendenti dell'Azienda stessa;

Letti gli artt. 42, 112, 114 e 194 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Letti gli artt. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 dello Statuto del Comune di Napoli;

ricordato, in particolare, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, dello Statuto, "le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi pubblici sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che ne illustra gli aspetti economici e finanziari";

ricordato, altresì, che tutti gli oneri inerenti la trasformazione sono a carico di Arin S.p.a.;

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
dott. Vincenzo Mossetti

**CON VOTI UNANIMI**

DELIBERA

**Proporre al Consiglio:**


1. di disporre, nei confronti di Arin S.p.a., la trasformazione della società stessa in azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, secondo il

IL SEGRETARIO GENERALE

modello meglio disciplinato e previsto nello schema di statuto allegato Sub 1 ed il procedimento previsto dagli artt. 2498 e ss. del Codice civile;


- 2. di approvare lo schema di statuto allegato Sub 1;
- 3. di incaricare, conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione di Arin S.p.a. di predisporre tutto quanto necessario ai fini della trasformazione di cui al capo 1, ivi compresa la ricognizione ed eventuale valutazione dei beni mobili ed immobili, in proprietà, in uso o in concessione ad Arin S.p.a., la ricognizione del personale, l'elaborazione di un piano finanziario e di un piano industriale che tenga conto del prossimo trasferimento all'azienda degli Impianti di Depurazione dei Liquami di San Giovanni, a seguito della liquidazione del consorzio di gestione dello stesso, e dell'impianto di Coroglio afferente i servizi integrati alla medesima Arin spa., nonché del futuro trasferimento delle attività e delle funzioni inerenti il servizio idrico integrato ancora svolte direttamente dal Comune di Napoli e dei relativi mezzi e personale, fermo restando che gli oneri inerenti la trasformazione e gli adempimenti per essa necessari restano a carico di Arin S.p.a.;
- 4. di istituire un comitato di sorveglianza con funzioni consultive, di controllo, di informazione, d'ascolto, di concertazione e di dibattito, anche propositivo, sul servizio pubblico idrico ed in particolare rispetto alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione, composto da rappresentanti degli utenti, del mondo ambientalista e dei dipendenti dell'Azienda stessa.

IL VICESEGREARIO GENERALE  
*Dot. Vincenzo Mossetti*



L'ASSESSORE AI BENI COMUNI E ALL'ACQUA PUBBLICA  
*Prof. Alberto Luarelli*

L'ASSESSORE ALLE RISORSE STRATEGICHE  
*Prof. Riccardo Realfonzo*




Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi de Magistris*



no



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 8 DEL 16 giugno 2011, AVENTE AD OGGETTO:

Il Vicesegretario Generale, dott. Vincenzo Mossetti, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

VEDERE ALLEGATO

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vincenzo Mossetti

23 SET. 2011

Pervenuta in Ragioneria Generale il ..... Prot. 11499

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

V. par. allegato

IL RAGIONIERE GENERALE

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....  
Rubrica.....Cap.....) del Bilancio 200....., che presenta  
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Ragioneria Generale  
Servizio Controllo Spese per Beni e Servizi

AA

Napoli, 23.9.2011

Oggetto: Parere di regolarità contabile proposta di deliberazione di G.C. n. del 23/9/2011 del Vice segretario Generale pervenuta al Dipartimento Autonomo Ragioneria Generale in data 23.9.2011 prot. IU .

Con la presente proposta si dispone la trasformazione della società ARIN spa in Azienda Speciale, soggetto giuridico previsto dall'art. 114 del Dlgs 267/2000, quale organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi pubblici locali dotato di autonomia gestionale e in analogia a quanto previsto dall'art. 2500septies del Codice Civile.

Si dispone l'approvazione dello schema di statuto <sup>invariato</sup> ~~inviando~~ il Consiglio di Amministrazione a predisporre tutto quanto necessario ai fini della trasformazione.

Allo stato non si rilevano ulteriori costi per l'Ente, atteso che gli oneri inerenti la trasformazione e gli adempimenti necessari sono a carico di ARIN spa.

Il Dirigente  
Dr. R. Rossi

Il Ragioniere generale

Dr. C. Miele

12

**Parere di regolarità tecnica ex articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16 giugno 2011**

Sulla scorta delle considerazioni e degli atti riportati in premessa, sottoscritta dallo scrivente, si esprime, dal punto di vista tecnico, parere favorevole sulla proposta in esame.

A titolo puramente di chiarificazione, si ricorda che l'art. 114, comma 3 del Testo Unico Enti locali recita: *"Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale."*

Le disposizioni dello Statuto dell'ABC Napoli, inerenti le modalità di nomina e revoca degli amministratori, sono coerenti, costituendone esplicitazione e dettaglio, con quelle previste per le Aziende Speciali nello Statuto del Comune di Napoli che, fra l'altro, all'art. 55, comma 5, prevede l'ipotesi di una azienda speciale che succede, nello svolgimento di un servizio pubblico, ad una Società.

Napoli, 23/9/2011

Il Vice Segretario Generale



**Proposta di deliberazione del Vice Segretario Generale, prot. 3 del 23 settembre 2011, pervenuta alla Segreteria della Giunta in data 23 settembre 2011 (S.G. 988)**

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio proponente che nell'esprimere parere favorevole precisa, tra l'altro che: *"Le disposizioni dello Statuto dell'ABC Napoli, inerenti le modalità di nomina e revoca degli amministratori, sono coerenti, costituendone esplicitazione e dettaglio, con quelle previste per le Aziende Speciali nello Statuto del Comune di Napoli che, fra l'altro, all'art. 55, comma 5, prevede l'ipotesi di una azienda speciale che succede, nello svolgimento di un servizio pubblico ad una Società."*

Visto il parere di regolarità contabile che, tra l'altro recita,: *"Allo stato non si rilevano ulteriori costi per l'Ente, atteso che gli oneri inerenti la trasformazione e gli adempimenti necessari sono a carico di Arin spa"*.

Dalla lettura della parte narrativa redatta sotto la propria responsabilità dal Dirigente del Servizio proponente si evince, tra l'altro, che:

- ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000 l'azienda speciale *"è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale"* (comma 1), informa la propria attività *"a criteri di efficacia, efficienza ed economicità"* ed ha *"l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti"* (comma 4). *"L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali"* (comma 6);
- *"alla luce delle disposizioni ricordate, nonché di quelle previste nello Statuto del Comune di Napoli [...] l'azienda speciale appare lo strumento più idoneo alla gestione del servizio idrico, inteso come bene comune"*;
- l'azienda speciale pur avendo l'obbligo del pareggio di bilancio, *"diversamente dalla società per azioni, anche a totale capitale pubblico, non ha scopo di lucro e non ammette, neanche in prospettiva, la partecipazione alla sua proprietà o gestione di soggetti privati, è soggetta ad un controllo, da parte dell'ente locale, assai più incisivo di quello "analogo" previsto per le società in house, perchè i suoi stessi atti fondamentali [...] devono necessariamente essere approvati dall'ente locale e può prevedere, nel suo bilancio, la copertura di costi sociali e, nella sua gestione, il perseguimento di finalità sociali"*.
- alla luce degli esiti della consultazione referendaria appare altresì ammissibile l'ipotesi di trasformazione in azienda speciale dell'attuale Arin S.p.a.: la trasformazione di una società per azioni in azienda speciale, pur non essendo espressamente prevista e disciplinata dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal Codice Civile è tuttavia, da ritenersi ammissibile, con le modalità e con gli effetti di cui agli artt. da 2498 a 2500-novies del Codice Civile, che qui si intendono richiamati, secondo quanto emerso nel corso di consultazioni dei tecnici e degli esperti [...] e dallo studio dei più recenti commenti sulle norme in materia [...].

Trattasi di proposta al Consiglio Comunale con la quale si intende disporre nei confronti di Arin S.p.a. la trasformazione della società stessa in azienda speciale sul presupposto (valutato dalla dirigenza proponente) che tale scelta troverebbe ammissibilità nell'ordinamento degli enti locali e nella disciplina di settore del codice civile; approvare lo schema di statuto; incaricare il Consiglio di Amministrazione di Arin S.p.a. di predisporre tutto quanto necessario ai fini della trasformazione. Con la presente proposta al Consiglio si intende, altresì, istituire un comitato di sorveglianza con funzioni consultive, di controllo, di informazione, d'ascolto, di concertazione e

D.G.

VISTO:  
Il Sindaco  
Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE

14

di dibattito, anche propositivo sul servizio pubblico idrico ed in particolare, rispetto alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione, composto da rappresentanti degli utenti, del mondo ambientalista e dei dipendenti dell'Azienda stessa.

Con riguardo alla presente proposta si ricorda che lo Statuto del Comune di Napoli:

- all'art. 53 disciplina le modalità di gestione dei servizi pubblici disponendo, tra l'altro, che: "*Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi pubblici sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che ne illustra gli aspetti economici e finanziari.*"
- dall'art. 55 all'art. 60, disciplina la natura, le funzioni, gli organi e gli atti fondamentali delle Aziende Speciali. In particolare, l'articolo 60 regola i rapporti dell'Azienda speciale con il Comune prevedendo, tra l'altro, una attività di vigilanza dell'Ente sull'azienda volto a verificare la conformità dell'operato ai fini statutari. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che: "*Il Consiglio comunale provvede con il proprio bilancio alla copertura degli eventuali costi sociali del servizio. Il regolamento di contabilità comunale disciplina le modalità di coordinamento contabile e finanziario dell'azienda con la contabilità e i bilanci del Comune.*"

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica dell'atto viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, con particolare riguardo alla compiutezza dell'istruttoria, alla motivazione dell'atto, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore e alla normativa regolamentare e statutaria dell'Ente, nonché alla idoneità delle scelte rispetto alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire, anche sotto il profilo dell'economicità dell'azione amministrativa e alla coerenza delle stesse rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione riportati negli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Competono all'organo deliberante le valutazioni conclusive ai fini dell'adozione dell'atto, sul presupposto che "*l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici si ispira ai principi di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza*" (art. 54, comma 4 dello Statuto) ed assumendo a riferimento delle proprie autonome determinazioni la specifica normativa contenuta nello Statuto del Comune di Napoli, innanzi richiamata, nonché quella contemplata nell'articolo 114 del D.lgs. 267/2000 ed, in particolare, nella disposizione contenuta nel comma 6 in ordine alla disciplina delle relazioni istituzionali tra l'Ente Locale e l'azienda.

Napoli,

Il Segretario Generale

23.09.11

Visto:  
Il Sindaco

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**  
**INTEGRANTE DELLA**  
**DELIBERAZIONE DI G. C.**  
**N.....942.....DEL.23/9/11.....**

# Statuto ABC NAPOLI

## Preambolo

L'azienda speciale *Acqua Bene Comune Napoli*, Ente di diritto pubblico, nasce dalla consapevolezza che in tutto il mondo le più recenti trasformazioni del diritto hanno prodotto l'emersione a livello costituzionale, normativo, giurisprudenziale e di politica del diritto della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona e che vanno preservate anche nell'interesse delle generazioni future.

I beni comuni, *in primis* l'acqua, sono direttamente legati a valori che trovano collocazione costituzionale e che informano lo Statuto del Comune di Napoli. Essi vanno collocati fuori commercio perché appartengono a tutti e non possono in nessun caso essere privatizzati. L'acqua bene comune è radicalmente incompatibile con l'interesse privato al profitto e alla vendita.

In coerenza con queste premesse, *Acqua Bene Comune Napoli*, chiamata a governare il bene comune acqua della città di Napoli, si considera responsabile non soltanto nei confronti di tutti i napoletani, ma anche di tutta l'umanità presente e futura. Perciò essa vuole interpretare, attraverso una buona pratica di democrazia partecipata dal basso, il suo dovere costituzionale fondamentale di difendere i beni comuni minacciati, a cominciare dall'acqua, così come il popolo italiano ha indicato con il referendum del 12 e 13 giugno del 2011, il vero atto costituente di *Acqua Bene Comune Napoli*.

Di qui l'operazione di istituzione di un'azienda speciale ed il suo cambio di denominazione, anche ai sensi della delibera di Giunta n. 740 del 16 giugno 2011, con la quale si è dato avvio al processo di trasformazione di ARIN da società per azioni in Ente pubblico con le caratteristiche di azienda improntata a criteri di ecologia, economicità, efficienza, trasparenza e partecipazione, in conformità con i principi e la normativa comunitaria. Il tutto in attuazione dell'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011, che ha determinato l'abrogazione dell'art. 23-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 154, co. 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale e garantire un accesso equo al servizio idrico.

## **Titolo I**

### **DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E TERRITORIALITA'**

#### **Art. 1**

##### **Denominazione**

Acqua Bene Comune Napoli nasce dalla trasformazione di ARIN s.p.a. in azienda speciale e svolge tutte le attività già attribuite alla suddetta società.

Acqua Bene Comune Napoli è disciplinata dai principi costituzionali di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 9, 41, 43, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost., dal diritto internazionale e comunitario, dal d. lgs. 267/2000, dal proprio statuto e dai regolamenti.

#### **Art. 2**

##### **Natura**

L'azienda speciale è un ente pubblico dotato di personalità giuridica pubblica, capacità imprenditoriale, proprio statuto, soggettività fiscale e autonomia patrimoniale. Non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio. L'azienda ispira il proprio operato a criteri ecologici e sociali. Gli eventuali avanzi di gestione sono finalizzati al miglioramento del servizio idrico integrato secondo i principi e le modalità previsti dal presente statuto.

L'azienda è un ente pubblico strumentale del Comune di Napoli per la gestione del servizio idrico integrato e dei beni comuni ad esso connessi, nonché per la realizzazione delle opere destinate al suo esercizio, in conformità al presente statuto, al contratto di servizio, ed alle finalità e indirizzi determinati dal Consiglio comunale.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione, approva gli atti fondamentali, provvede alla copertura di eventuali costi sociali, controlla i risultati di gestione ed esercita la vigilanza tramite i suoi organi.

#### **Art. 3**

##### **Sede legale**

L'azienda ha sede legale in Napoli, via Argine, n. 929. La sede può essere motivatamente variata, previa autorizzazione del Comune di Napoli, con

deliberazione del Consiglio di amministrazione che può stabilire anche sedi secondarie.

#### **Art. 4** **Oggetto**

In linea con il precedente art. 2, comma 2, gli scopi dell'azienda sono quelli previsti dall'art. 112, comma 1, d.lgs. 267/2000.

A tal fine l'azienda provvede al servizio idrico integrato e cioè:

- a) alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili;
- b) alla raccolta, depurazione e smaltimento di acque reflue;
- c) ai servizi di fognatura.

L'azienda può effettuare inoltre, senza alcun fine di lucro neppure indiretto, le attività complementari, accessorie, conseguenti ed ausiliarie alle attività istituzionali sopra indicate volte alla piena valorizzazione del servizio idrico integrato e dei beni comuni connessi. Gli eventuali utili conseguenti sono utilizzati esclusivamente per investimenti diretti al miglioramento del servizio idrico integrato.

Tra l'altro, ai sensi del comma precedente, l'azienda, nei limiti della normativa e delle disposizioni pertinenti in materia, può:

- realizzare impianti necessari per lo svolgimento dei servizi, direttamente o tramite gare di appalto;
- fornire assistenza e servizi nel campo di sua competenza;
- fornire assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
- fornire servizi in campo ambientale e della tutela delle acque, anche attraverso la realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
- organizzare e gestire corsi di formazione e campagne di informazione per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio, il tutto prioritariamente a mezzo di professionisti dipendenti con contratti a tempo indeterminato dell'azienda, ove previsto, iscritti nei relativi albi professionali;
- assumere la concessione in costruzione ed esercizio di opere pubbliche funzionali ai servizi erogati;
- promuovere attività di ricerca connessa ai fini istituzionali.

#### **Art. 5** **Territorialità**

L'azienda esercita la propria attività nel Comune di Napoli.

L'azienda può sviluppare la propria attività anche al di fuori del territorio comunale nei limiti previsti della legge, ma nell'ambito ecologicamente ottimale per il governo delle acque di Napoli.

## **Titolo II**

### **ORGANI DELL'AZIENDA – PARTE GENERALE**

#### **Art. 6**

#### **Organi dell'azienda**

Sono organi dell'azienda:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Al Consiglio di amministrazione spetta tradurre in strategie gli indirizzi ricevuti dal Consiglio comunale, nonché, ai sensi di legge, l'attività di amministrazione e di controllo gestionale.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'azienda nei rapporti con le autorità locali, regionali, statali, sovrastatali e internazionali; assicura l'attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale; attua un costante collegamento e raccordo tra la Direzione, il Consiglio di amministrazione e l'Amministrazione comunale di Napoli, per il tramite dell'Assessore ai Beni Comuni e dell'Assessore alle Partecipate.

Al Direttore compete, sulla scorta delle indicazioni e determinazioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente, ciascuno secondo le rispettive competenze, la responsabilità della gestione operativa aziendale.

Al Collegio dei Revisori dei conti compete la revisione dei bilanci, la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda.

## **Titolo III**

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 7**

#### **Composizione e nomina**

Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri, compreso il Presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo gli indirizzi del Consiglio comunale.

Tre componenti sono individuati tra soggetti che risultano in possesso dei requisiti di legge e di comprovata competenza tecnica, amministrativa, giuridica o manageriale.

Altri due componenti, fermo restando i requisiti di competenza e di legge, sono individuati all'interno delle associazioni ambientaliste. Le nomine avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministrazione comunale e gli amministratori, in funzione delle finalità e degli obiettivi per i quali l'azienda è stata istituita. Il venir meno di tale rapporto fiduciario integra, per quanto applicabile, gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile.

Non può essere nominato nel Consiglio di amministrazione chi incorre nelle cause ostative alla candidatura a cariche elettive previste dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000 e norme successive. Non può essere Presidente o membro del Consiglio di amministrazione chi sia in lite o abbia rapporti con l'azienda o con l'Ente locale, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o, comunque, connesse ai servizi dell'azienda o i loro ascendenti, discendenti, coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

Non possono inoltre essere nominati nel Consiglio di amministrazione i consiglieri comunali, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, colui che sia proprietario, comproprietario e socio illimitatamente responsabile, dipendente di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda od industrie connesse al servizio medesimo e che hanno stabiliti rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con la stessa, con il Comune o altri organismi partecipati dal Comune.

### **Art. 8**

#### **Durata e cessazione della carica, sostituzioni e revoca**

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

Fino all'insediamento dei loro successori, i componenti il Consiglio di amministrazione restano comunque in carica in regime di prorogatio, durante il quale sono tenuti ad adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione.

I componenti il Consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il quinquennio sono sostituiti dal Sindaco entro un mese dalla cessazione. I nuovi consiglieri esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

I componenti il Consiglio di amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive ovvero sei sedute entro l'anno, possono essere dichiarati decaduti con il voto della maggioranza degli altri componenti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, salvo ricorso dell'interessato al Sindaco.

Il Presidente è tenuto a notificare al Sindaco, entro sette giorni, le vacanze che si sono verificate per qualsiasi causa nel Consiglio di amministrazione.

Il Presidente e i consiglieri possono essere revocati dal Sindaco, anche disgiuntamente, quando ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti, per l'insorgere di cause di incompatibilità o conflitto di interesse con l'azienda o con il Comune o per il venir meno del rapporto fiduciario, in conseguenza dei comportamenti assunti, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato art. 2383, terzo comma, del codice civile e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa.

Il Sindaco provvede, ai sensi dell'art. 7, alla nomina dei nuovi membri entro trenta giorni, compatibilmente con quanto previsto dallo Statuto comunale. Nelle more della nomina l'amministrazione dell'azienda può essere affidata dal Sindaco ad un commissario straordinario a cui possono essere assegnati i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione.

## **Art. 9**

### **Funzionamento**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, negli uffici dell'azienda o in altro luogo indicato nel relativo avviso di convocazione almeno sei volte l'anno.

Esso è convocato dal Presidente in base alle esigenze aziendali. Il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio di amministrazione in caso di richiesta scritta del Comune di Napoli, ovvero della maggioranza dei consiglieri. Il Direttore può inoltre richiedere al Presidente in forma scritta e motivata al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Gli avvisi di convocazione sono trasmessi a mezzo posta, via email o posta certificata ai consiglieri, al Direttore e, nel caso, al Collegio dei Revisori, almeno tre giorni prima della data prevista, fatti salvi i casi d'urgenza.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipano, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori nei casi previsti dal presente Statuto o su invito del Consiglio di amministrazione.

Alle sedute convocate, ai sensi del precedente comma due del presente articolo, su richiesta del Comune di Napoli, possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio comunale e il Sindaco di Napoli o un suo rappresentante.

Il Direttore partecipa alle sedute e, su richiesta del Consiglio di amministrazione, fornisce pareri consultivi motivati, oggetto di verbalizzazione.

Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione possono invitare per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati devono abbandonare la seduta esaurita la trattazione dell'argomento in relazione al quale sono stati invitati, e, comunque, al momento del voto.

Ciascun consigliere ha diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato per il tramite del Presidente stesso.

## **Art. 10**

### **Validità delle adunanze e votazioni**

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, compreso il Presidente.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno e, constatata la regolare costituzione della seduta, dirige e regola la discussione e stabilisce, in conformità alle disposizioni del presente Statuto, le modalità di votazione.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni sono adottate con voto palese. Quando si tratti di argomenti concernenti persone e che implicino apprezzamenti e valutazioni circa le qualità e capacità delle persone stesse, le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, i consiglieri che, pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal voto, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto vengono computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o nulla.

Ciascun consigliere ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

#### **Art. 11**

#### **Redazione verbali, visione atti e rilascio copie**

I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono raccolti in un apposito registro e firmati dal Presidente e da chi ha esercitato la funzione di segretario.

La funzione di segretario è svolta di regola dal Direttore o, in sua mancanza, dal consigliere più giovane o da un funzionario dell'azienda.

L'accesso, la visione ed il rilascio di copie di atti e documenti dell'azienda sono consentiti secondo le norme vigenti e le disposizioni contenute nell'apposito regolamento comunale.

Le sintesi delle sedute decisioni assunte nelle sedute del Consiglio di amministrazione sono pubblicate nel sito dell'azienda e del Comune di Napoli nelle 48 ore successive alla trascrizione del verbale.

#### **Art. 12**

#### **Trattamento economico**

Il compenso del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione è stabilito dal Sindaco, a norma di legge nei limiti fissati dal Consiglio comunale. Al compenso del Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'azienda si applicano

gli stessi limiti previsti dalla normativa vigente in materia di retribuzione dei componenti i consigli di amministrazione delle società per azioni con partecipazione totalitaria degli Enti locali.

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato, nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento adottati ai sensi del presente Statuto.

Ai rimborsi di cui al comma precedente si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di rimborsi a favore degli Amministratori di un Ente locale.

### **Art. 13** **Attribuzioni**

Al Consiglio di amministrazione spetta, nei limiti degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio comunale, recepiti nel contratto di servizio e trasferiti negli strumenti programmatici, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'azienda, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore generale quale responsabile della gestione operativa aziendale.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) adotta i regolamenti previsti nel presente statuto e gli altri regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon funzionamento dell'azienda;
- b) adotta il piano programma, il contratto di servizio, il bilancio preventivo pluriennale e il relativo piano degli investimenti, da sottoporre all'approvazione del Comune di Napoli;
- c) adotta il bilancio preventivo economico annuale (e le relative, eventuali, variazioni), da sottoporre all'approvazione del Comune di Napoli;
- d) adotta il bilancio d'esercizio ed i relativi allegati, da sottoporre all'approvazione del Comune di Napoli;
- e) adotta annualmente il piano del fabbisogno del personale, sottoponendo alla preventiva valutazione del Sindaco di Napoli eventuali variazioni rispetto a quello approvato nell'esercizio precedente;
- f) formula le direttive generali che il Direttore dovrà osservare per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi d'interesse collettivo nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio comunale;
- g) delibera l'adesione a forme di partecipazione e collaborazione, nonché a protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati nell'interesse dell'azienda;
- h) delibera l'assunzione di mutui e le altre operazioni finanziarie a medio e lungo termine;

- i) delibera la nomina, la conferma e la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;
- j) adotta lo schema di carta dei servizi seguendo le direttive del Comune e gli standard del settore;
- k) indice le gare e determina in generale le procedure da osservare per l'aggiudicazione di appalti e forniture non rientranti nella competenza del Direttore;
- l) prende atto del rendiconto trimestrale presentato dal Direttore relativo agli appalti, alle forniture e alle spese in economia da lui disposte ai sensi dell'apposito regolamento aziendale;
- m) autorizza il Direttore a stare in giudizio nelle cause riguardanti l'azienda, nonché ad effettuare transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- n) delibera l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, prende atto delle dimissioni presentate dallo stesso e della cessazione per limiti d'età nei casi ammessi dalla legge e dal CCNL;
- o) prende atto della stipulazione, da parte dell'associazione a cui l'azienda aderisce, di contratti collettivi di lavoro ed approva la spesa relativa;
- p) approva gli accordi sindacali aziendali, nei casi ammessi;
- q) approva la struttura organizzativa aziendale, su proposta del Direttore;
- r) predispose, anche su richiesta del Comune di Napoli, le proposte di modifica del presente statuto per l'approvazione da parte del Consiglio comunale;
- s) adotta ogni altro provvedimento necessario ai fini del raggiungimento dei fini istituzionali dell'azienda e che non sia, per legge o per statuto, espressamente riservato al presidente o al Direttore.

Il Consiglio può attribuire, anche in via temporanea, speciali incarichi a uno o più componenti dello stesso Consiglio o al Direttore.

Il Consiglio può altresì conferire, informandone preventivamente il Sindaco, ad un componente del Consiglio medesimo, la delega per la trattazione di tutte o alcune delle materie di cui alle lettere: f), h), k), l), m), n), o), p) ed s).

Gli incarichi attribuiti ai sensi del comma precedente non danno luogo ad emolumenti aggiuntivi.

#### **Art. 14**

#### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, ed è individuato fra i componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 7, comma 3.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nomina, tra i consiglieri, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di vacanza o impedimento. L'atto di nomina del Vicepresidente deve essere comunicato all'Amministrazione comunale entro quindici giorni.

Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano d'età.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'azienda nei rapporti con le autorità locali, regionali, statali, sovrastatali e internazionali, assicura l'attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale ed attua un costante collegamento e raccordo tra la Direzione e il Consiglio d'amministrazione e tra l'azienda e il Sindaco del Comune di Napoli o i suoi delegati.

In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne verifica la regolare costituzione;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sull'operato del Direttore;
- c) riferisce periodicamente al Sindaco o ai suoi delegati, nonché agli organi di consultazione e/o partecipazione istituiti dall'Amministrazione comunale sull'andamento della gestione aziendale;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività dell'azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- e) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di amministrazione;
- f) attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente statuto e/o da specifici provvedimenti adottati dal Comune di Napoli.

Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica. Ove il Consiglio di amministrazione non provveda alla ratifica, gli atti adottati ai sensi del presente comma si intendono come non adottati, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, ad uno o più componenti il Consiglio di amministrazione alcune delle sue competenze.

#### **Titolo IV DIRETTORE**

## **Art.15 Nomina**

Ai sensi delle vigenti leggi, il Direttore dell'azienda è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

I requisiti per la nomina a Direttore, nonché la procedura cui il Consiglio di amministrazione dovrà attenersi per provvedervi sono stabiliti in un regolamento aziendale, adottato dal Consiglio di amministrazione medesimo ai sensi del presente Statuto e nel rispetto della normativa e disposizioni pertinenti e sulla scorta degli indirizzi formulati dal Comune di Napoli.

Il regolamento di cui al comma precedente disciplina, inoltre, tutte le modalità di assunzione di personale e conferimento di incarichi all'interno dell'azienda.

In ogni caso, all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico, il Direttore dovrà assicurare, l'inesistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'azienda o con il Comune, pena la revoca immediata della nomina da adottarsi con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore è nominato per un periodo non superiore a tre anni e può essere confermato con deliberazione del Consiglio di amministrazione per altri tre anni.

## **Art. 16 Compiti**

Il Direttore ha la responsabilità della gestione operativa dell'azienda ed opera secondo criteri di ecologia, solidarietà, equità, sostenibilità, efficacia ed economicità, nell'ambito delle linee direttive fissate dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore, in particolare:

- a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda;
- b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
- c) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale, del bilancio d'esercizio e delle eventuali variazioni del bilancio annuale;
- d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione; può richiedere la convocazione dello stesso; partecipa alle sue sedute con funzione consultiva; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e ne attua le direttive;

- e) può stare in giudizio in rappresentanza dell'azienda, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda; può farsi rappresentare in giudizio da un dirigente o impiegato dell'azienda, previa procura conferita nei modi di legge;
- f) dirige il personale dell'azienda, adotta - nel rispetto di quanto previsto nei CCNL - i provvedimenti disciplinari di competenza e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale;
- g) salvo diverse determinazioni, presiede le commissioni aggiudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche o interne, propone al Consiglio di amministrazione la nomina per chiamata, nei casi ammessi;
- h) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, agli appalti, alle forniture ed altri contratti indispensabili al funzionamento normale ed ordinario dell'azienda col sistema in economia;
- i) presiede alle gare indette dal Consiglio di amministrazione e vigila sull'attività contrattuale dell'azienda;
- j) sottoscrive i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- k) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, che non siano di competenza del Presidente o del Consiglio di amministrazione;
- l) cura gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e agli accessi agli atti amministrativi;
- m) cura tutte le attività delegate dal Presidente e/o dal Consiglio di amministrazione, anche tramite specifiche procure, in conformità al presente Statuto.

Il Direttore non può assumere alcun incarico o ufficio o svolgere altre attività, comunque compensati, al di fuori dell'azienda, senza il preventivo assenso scritto del Consiglio di amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi e dal CCNL.

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata in cui siano illustrate le circostanze che lo rendano necessario, può avocare a sé taluni dei compiti affidati al Direttore.

#### **Art. 17**

#### **Trattamento giuridico ed economico**

Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è disciplinato dal CCNL stipulato dalle associazioni nazionali di categoria delle aziende a cui l'azienda aderisce, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché dalle leggi vigenti.

#### **Art. 18**

#### **Revoca e sostituzione**

Il Direttore può essere revocato quando ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti, per l'insorgere di cause di incompatibilità o conflitto di interesse con l'azienda o con il Comune e, per venir meno del rapporto fiduciario, nel rispetto dei termini di preavviso previsti nel contratto o nella convenzione che disciplinano il rapporto con l'azienda. Restano comunque salve tutte le fattispecie di revoca per giusta causa.

Per eventuali assenze prolungate e malattia, il Consiglio di amministrazione, sentito il Sindaco di Napoli, dispone la sostituzione del Direttore con apposito provvedimento deliberativo.

Nei casi di assenza temporanea, malattia o impedimento di breve periodo, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, può affidare, informato il Sindaco di Napoli, le funzioni relative ad un dirigente interno o quadro o, se ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso di specifica esperienza professionale.

## **Titolo V** **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 19** **Revisione economico-finanziaria**

La vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, nonché la revisione dei bilanci, è affidata ad un Collegio di tre membri eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a due membri.

I componenti il Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 88/1992 e successive modifiche. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

I Revisori durano in carica fino al trenta settembre del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del Collegio stesso.

I Revisori non sono revocabili, salvo i casi previsti dalla legge in materia di revoca dei Sindaci delle società di capitali, e sono rieleggibili una sola volta.

Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominato decade, i consiglieri comunali, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, colui che sia proprietario, comproprietario e socio illimitatamente responsabile, dipendente di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata

l'azienda od industrie connesse al servizio medesimo e che hanno stabiliti rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con la stessa, con il Comune o altri organismi partecipati dal Comune.

Al Revisore contabile o ai componenti il Collegio è corrisposta un'indennità il cui ammontare è deliberato dal Consiglio comunale in sede di nomina, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti. Spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della loro funzione (partecipazione alle sedute del Collegio e del consiglio d'amministrazione, accertamenti individuali di competenza), nonché, in caso di missione per conto dell'azienda, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, secondo le modalità in atto, per i componenti il Consiglio di amministrazione.

Gli oneri relativi al precedente comma fanno carico al bilancio dell'azienda.

## **Art. 20** **Attribuzioni**

Il Collegio dei Revisori dei conti deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al bilancio d'esercizio la corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione.

Il Collegio vigila sulla gestione economico-finanziaria e a questo fine, in particolare:

- a) esamina i progetti dei bilanci preventivi economici annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;
- b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economico-finanziaria dell'azienda e, in particolare, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale, o ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia e formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di amministrazione;
- c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'amministrazione dell'azienda, dal Direttore e dal Comune, e - in specie - sui progetti d'investimento;
- d) presenta al Comune, al termine del proprio mandato, una relazione sull'andamento della gestione aziendale contenente rilievi e valutazioni, in particolare in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

Al Collegio viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'azienda che siano d'interesse per l'espletamento delle sue funzioni.

Il Collegio può partecipare, se invitato, alle sedute del Consiglio di amministrazione e chiedere l'iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi. I Revisori devono partecipare alle sedute di Consiglio nelle quali si discutano il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il piano programma, il bilancio d'esercizio, le eventuali variazioni di bilancio ed i provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria.

## **Art. 21** **Funzionamento**

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito registro. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa entro tre giorni al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Direttore e al Sindaco o da un suo delegato.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere adottate a maggioranza assoluta di voti espressi in forma palese. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Il revisore dissenziente deve far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

## **Titolo VI** **PROFILI ORGANIZZATIVI**

### **Art. 22** **Struttura organizzativa**

La struttura organizzativa dell'azienda e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, su proposta del Direttore, sentito il Sindaco o suo delegato, secondo criteri di ecologia, efficacia, equità, economicità, partecipazione e sostenibilità di lungo periodo.

Tale struttura definisce le aree funzionali dell'azienda e le principali mansioni dei responsabili di tali aree.

L'azienda è impegnata ad attivare iniziative tese a stimolare comportamenti finalizzati a criteri di efficienza interna, predisponendo e sviluppando situazioni organizzative tali da favorire la creazione di più funzioni aziendali ad essa congruenti.

### **Art. 23**

#### **Stato giuridico e trattamento economico del personale**

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda, compresi i dirigenti, così come previsto dalla legge, ha natura privatistica.

La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente, è quella che risulta, anche ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, lettera (o) del presente Statuto, dai vigenti CCNL stipulati dalle associazioni nazionali di categoria delle aziende a cui l'azienda aderisce, dai contratti collettivi integrativi di settore e aziendali, dai contratti individuali, nonché - per quanto in essi stabilito - dalle leggi vigenti.

La semplice adesione dell'azienda alle predette associazioni comporta l'automatica applicazione al personale dalla stessa dipendente dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni medesime.

### **Art. 24**

#### **Requisiti e modalità di assunzione**

I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono adottati dal Consiglio di amministrazione, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei CCNL.

Il numero e le categorie d'inquadramento dei lavoratori sono indicati nel piano del fabbisogno del personale proposto dal Direttore ed adottato ai sensi del precedente articolo 13. Detto piano viene approvato dal Consiglio di amministrazione unitamente al bilancio di previsione e come tale, assume rilievo indicativo e non vincolante.

La qualità di dipendente dell'azienda è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria, nonché con ogni incarico professionale retribuito, la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata per iscritto dal Consiglio di amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai rispettivi CCNL.

Il Direttore, i dirigenti ed il personale tutto dell'azienda sono soggetti al regime della responsabilità civile, amministrativa e contabile, nei termini previsti e disciplinati dalle leggi in vigore.

## **Titolo VII** **GESTIONE ECONOMICA - STRUMENTI PROGRAMMATICI -** **CONTRATTI**

### **Art. 25** **Gestione aziendale**

La gestione aziendale deve ispirarsi ai criteri della massima efficienza, della migliore efficacia, e della complessiva ecologia nel rispetto del vincolo dell'economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, nonché dell'equilibrio finanziario. La gestione aziendale deve tener conto di costi e benefici ecologici e sociali connessi al buon governo qualitativo e di lungo periodo dei beni comuni. Di tanto l'azienda dà conto in sede di redazione del bilancio di esercizio, attraverso adeguato sistema di valutazione. L'azienda, inoltre, adotta strumenti e criteri volti all'elaborazione di un bilancio partecipato ed integrato che consenta una gestione autenticamente ecologica, equa e sostenibile dell'acqua bene comune nella città di Napoli, ispirata ai principi della giustizia sociale.

### **Art. 26** **Costi sociali**

Qualora l'Amministrazione comunale, per ragioni di carattere ecologico o sociale ed in relazione ai propri fini istituzionali, disponga che l'azienda effettui un servizio o svolga un'attività il cui costo, intero o parziale, non sia recuperabile dai fruitori del servizio, ovvero mediante contributi di altri enti, nel contratto di servizio e nel bilancio di previsione, ovvero in una variazione dello stesso, deve in ogni caso essere assicurata la copertura del costo medesimo.

### **Art. 27** **Quantitativo minimo giornaliero**

Per le ragioni e secondo le modalità di cui all'articolo precedente, è prevista l'erogazione gratuita, relativamente alle utenze domestiche, del quantitativo vitale di

acqua, individuato sulla base dei parametri indicati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e nei limiti della capacità finanziaria dell'azienda e del Comune.

#### **Art. 28**

#### **Fondo di solidarietà internazionale**

Nell'ottica della solidarietà internazionale e della coesione e solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali della persona e al fine di contribuire a garantire il diritto all'acqua potabile per le persone e le popolazioni che non hanno accesso ai servizi idrici, Acqua Bene Comune Napoli promuove ed aderisce ad un fondo di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei Paesi di destinazione, senza alcuna finalità lucrativa o interesse privatistico, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni non governative.

#### **Art. 29**

#### **Capitale di dotazione e patrimonio**

Il capitale di dotazione deliberato, sottoscritto e versato (o da versarsi) comprende i fondi liquidi, i crediti, le merci, i diritti ed i beni materiali, mobili o immobili, conferiti dal Comune all'atto della trasformazione di ARIN s.p.a. in Acqua Bene Comune Napoli azienda speciale o successivamente.

Il patrimonio aziendale del soggetto gestore comprende anche i beni materiali immobili e mobili ed i fondi liquidi assegnati in dotazione dal Comune ai sensi del comma precedente.

Tutti i beni conferiti in dotazione sono iscritti - come i beni direttamente acquisiti dall'azienda - nel libro dei cespiti della stessa e, a suo nome, e per quanto previsto dalla vigente normativa, presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.

Nel disporre il trasferimento o la cessione a terzi dei beni immobili conferiti in dotazione, l'azienda deve acquisire il preventivo nulla osta vincolante del Comune.

L'azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale, secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto dell'art. 830, comma 2, c.c.

#### **Art. 30**

#### **Finanziamento degli investimenti**

Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma l'azienda provvede nell'ordine:

- a) con i fondi rinnovo e sviluppo all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale degli utenti e di quelli dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici nonché di fonte comunitaria o comunque di altra fonte;
- d) con prestiti e sottoscrizioni popolari anche di carattere obbligazionari non convertibili a progetto;
- e) con trasferimenti in conto capitale disposti dall'ente locale;
- f) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'ente locale.

L'azienda può altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio comunale, in ogni caso vincolate al conseguimento dello scopo sociale, nei modi previsti dalle leggi in vigore.

### **Art. 31**

#### **Prezzi di cessioni o tariffe**

Le tariffe dei servizi forniti dall'azienda sono formulate, proposte ed approvate ai sensi di legge.

I prezzi e le condizioni di vendita di prodotti e servizi non soggetti a vincoli di legge vengono determinati nel rispetto del dettato del comma 1 del presente articolo dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, tenuto conto degli eventuali indirizzi dettati in merito dal Consiglio comunale.

### **Art. 32**

#### **Piano Programma ecologico e partecipato**

Il Piano Programma è informato a criteri ecologici e sociali nel governo dell'acqua bene comune.

Il Piano è adottato dal Consiglio di amministrazione, entro sei mesi dal suo insediamento, secondo gli indirizzi elaborati ed approvati dal Consiglio comunale previo ricorso ai più avanzati strumenti di partecipazione e consultazione popolare.

Il Piano contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire ed indica, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

- a) le dimensioni territoriali, le linee di sviluppo ed i livelli di erogazione del

- servizio idrico integrato;
- b) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;
  - c) le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;
  - d) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;
  - e) le direttive per la politica del personale;
  - f) le relazioni esterne per una migliore informazione e gestione dei servizi.

Il Piano contiene, altresì, lo schema di contratto di servizio, predisposto d'intesa con il Comune di Napoli, nel quale sono formalizzati i reciproci impegni ed obblighi tra il Comune e l'azienda, ivi compresi quelli relativi agli aspetti economico-finanziari ed alle conseguenti coperture per il perseguimento delle scelte e degli obiettivi indicati nello stesso.

Il Piano Programma è aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale.

### **Art. 33**

#### **Bilancio ecologico pluriennale partecipato**

Il bilancio pluriennale partecipato di previsione è redatto in coerenza con il piano programma ed ha durata triennale, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il bilancio pluriennale si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato anche in relazione al piano programma.

### **Art. 34**

#### **Bilancio preventivo annuale**

L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini economici secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero del Tesoro, viene approvato dal Consiglio d'amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno e in ogni caso in tempo utile ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Amministrazione comunale, e non può, ai sensi di legge, chiudersi in perdita.

Il bilancio di previsione deve considerare, tra l'altro, i ricavi, i contributi eventualmente spettanti all'azienda in base alle leggi statali e regionali e gli eventuali

trasferimenti per costi sociali ed ecologici a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dal Comune all'azienda, per particolari politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dal Comune per ragioni di carattere ecologico o sociale.

In occasione delle deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico, il Consiglio di amministrazione - oltre ad illustrare adeguatamente le cause di detto peggioramento - deve indicare le misure gestionali già adottate per ristabilire il risultato economico previsto, predisponendo la revisione del bilancio da sottoporre al Consiglio comunale per la relativa approvazione.

Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati:

- a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al piano programma, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- b) il riassunto dei dati del bilancio consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
- c) la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento;
- d) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e ricavo.

### **Art. 35** **Bilancio di esercizio**

Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio entro il 15 maggio, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei conti. Quando sussistono particolari esigenze motivate dal Consiglio di amministrazione, detto termine potrà essere prorogato, ma, in ogni caso, in tempo utile ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Amministrazione comunale.

Il bilancio di esercizio è sottoposto alla pubblicità ai sensi di legge.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le indicazioni e lo schema tipo di bilancio di cui al Decreto del Ministero del Tesoro. Esso si compone del conto economico e dello stato patrimoniale e della nota integrativa.

Nella relazione illustrativa si dovrà tra l'altro indicare:

- 1) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale,
- 2) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento, degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;
- 3) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

Le risultanze di ogni voce di ricavo e costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti bilanci d'esercizio.

Al bilancio d'esercizio (quale parte della nota integrativa) sono allegati i prospetti di riclassificazione, che l'azienda riterrà eventualmente opportuni per una migliore trasparenza e lettura dello stesso.

Il Consiglio di amministrazione, una volta deliberato il bilancio d'esercizio, lo trasmette entro 5 giorni al Sindaco di Napoli ed al Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori dovrà trasmettere la relazione di competenza all'azienda e al Comune entro il 31 maggio.

Il bilancio di esercizio deve chiudersi, ai sensi di legge, in pareggio o con un utile di esercizio.

Nell'ipotesi eccezionale di perdita imputabile a cause esterne alla gestione aziendale, la perdita viene coperta con il fondo di riserva o rinviata al nuovo esercizio oppure attraverso l'assegnazione all'azienda del contributo in conto esercizio occorrente per assicurare il pareggio del bilancio. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dal Consiglio comunale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'azienda.

L'utile d'esercizio, per quanto compatibile con la natura dei servizi pubblici locali gestiti, deve essere destinato nell'ordine:

- a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
- b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell'entità prevista dal piano programma;
- d) all'organizzazione diretta o indiretta tramite le scuole del comune di corsi di alfabetizzazione ecologica degli utenti e dei lavoratori;
- e) l'eccedenza è versata al Comune entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

### **Art. 36**

#### **Servizio tesoreria e cassa**

Il servizio di tesoreria e cassa dell'azienda dovrà essere affidato allo stesso istituto di credito che gestisce quello del Comune.

### **Art. 37**

#### **Appalti e forniture**

Agli appalti di lavori, alle forniture, agli acquisti di beni, alle vendite, alle permutate, alle locazioni, ai noleggi, alle somministrazioni in genere di cui necessita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l'azienda provvede, mediante contratti, in conformità alle disposizioni al d.lgs. 165/2006 e ss.mm.ii. ed in generale in applicazione alle norme valide per gli enti locali, per quanto applicabili.

Il Consiglio di amministrazione approva, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ai sensi del presente Statuto, apposito regolamento interno volto alla regolamentazione delle procedure e delle attività di cui al comma precedente.

Al Direttore compete la vigilanza sull'osservanza delle procedure contrattuali e la stipulazione dei contratti.

## **Titolo VIII RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE**

### **Art. 38 Indirizzi del Consiglio comunale**

Il Consiglio comunale determina gli indirizzi, la programmazione ed i controlli cui l'azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che l'assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare.

Gli indirizzi sono contenuti oltre che nel presente Statuto anche nel contratto di servizio e nei documenti programmatori dell'Ente.

### **Art. 39 Vigilanza**

La supervisione generale dei rapporti fra Acqua Bene Comune Napoli e Comune di Napoli spetta al Sindaco di Napoli o a suo delegato.

La vigilanza sull'azienda è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Sindaco, dal Consiglio comunale, dal Collegio dei Revisori dell'azienda e dal competente servizio comunale.

L'azienda con cadenza quadrimestrale fornisce al Sindaco un rapporto relativo allo stato della gestione che riporti situazione economico-finanziaria, situazione

patrimoniale e relazione del Consiglio di amministrazione sul livello dei servizi erogati.

#### **Art. 40** **Approvazione atti fondamentali**

Gli atti fondamentali del Consiglio di amministrazione, soggetti all'approvazione del Consiglio comunale, sono le deliberazioni concernenti:

- a) il piano programma, comprendente il contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l'ente locale e l'azienda speciale;
- b) il bilancio ecologico di previsione pluriennale di durata triennale;
- c) il bilancio ecologico di previsione annuale;
- d) il bilancio d'esercizio;
- e) eventuali variazioni al bilancio sub c).

Sono altresì soggetti ad approvazione del Consiglio comunale gli altri provvedimenti per i quali la deliberazione consiliare sia richiesta da speciale normativa.

### **Titolo IX** **RAPPORTI CON LA CITTADINANZA**

#### **Art. 41** **Partecipazione ed informazione**

L'azienda governa il servizio idrico integrato sulla base di principi e regole che garantiscano la trasparenza degli atti, l'accesso pubblico alle informazioni aziendali e i poteri della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di gestione aziendale.

L'azienda è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva, propositiva e di controllo dei cittadini in ordine al funzionamento e all'erogazione del servizio idrico integrato. L'azienda promuove altresì, insieme alle scuole cittadine, corsi di alfabetizzazione ecologica per utenti e lavoratori del servizio idrico integrato.

Per i fini di cui al precedente comma, l'azienda:

- a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta ai sensi di legge;
- b) prende in considerazione proposte presentate da associazioni, movimenti o gruppi di cittadini e di utenti;

c) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi.

Per l'attuazione delle attività di cui ai commi precedenti verrà incluso nel bilancio preventivo apposito stanziamento.

#### **Art. 42** **Pubblicità degli atti**

Per assicurare la massima trasparenza, il presente statuto, i regolamenti e gli altri atti, compresi il bilancio dell'azienda, dovranno essere pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Napoli.

#### **Art. 43** **Carta dei servizi**

Ai sensi di legge, l'azienda adotterà per il servizio idrico integrato una Carta dei servizi.

### **Titolo X** **ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **Art. 44** **Regolamenti**

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Sindaco di Napoli, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, adotta – se ritenuto necessario - regolamenti interni per il funzionamento e per l'organizzazione dell'azienda.

In particolare possono essere disciplinati con regolamenti interni le seguenti materie:

- a) appalti, forniture, servizi, spese in economia, servizio di cassa interno (servizio economale);
- b) modalità di assunzione e regolamentazione del personale, ivi inclusa l'assunzione del Direttore;
- c) modalità di accesso agli atti aziendali;
- d) modalità di redazione del bilancio ecologico;
- e) ogni altra materia concernente il funzionamento e l'organizzazione aziendale se ritenuto opportuno.

Le materie sopra indicate possono altresì essere regolamentate, a giudizio del Consiglio di amministrazione e su proposta del Direttore, tramite deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti i regolamenti sono trasmesse per conoscenza all'Amministrazione comunale.

Fino all'adozione dei predetti regolamenti, si applicano le disposizioni previste dalla normativa in vigore, nonché i provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione o dal Direttore, purché compatibili coi principi stabiliti dal presente statuto.

#### **Art. 45** **Rinvii**

Per tutto quanto non precisato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in vigore ed i principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario.

15

Deliberazione di G.C. n. 942 del 23/9/11 composta da n. 15 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante di essa, come descritti in narrativa.

**SI ATTESTA:**

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il..... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

**Il Funzionario Responsabile**

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 .....

Addì .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Il presente provvedimento viene assegnato a:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

per le procedure attuative.

Addì.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Attestazione di compiuta pubblicazione:**

**Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Attestazione di conformità**

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n. 15 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale n. 942 del 23.9.11

divenuta esecutiva in data ..... (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti in narrativa

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

**Il Funzionario responsabile**

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.  
(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.